
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/06/2020 N. 4

Delibera n°

del

Oggetto: Affidamento incarico semestrale data protector office. Ratifica nota del 04/06/2020, prot. n. 8228.

Allegati:

- 1) Nota del del 04/06/2020, prot. 8228 – Affidamento incarico semestrale;
- 2) Ing. Fernando Tramonte - Preventivo del 04/06/2020, prot. 8178.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- è scaduto in data 04/06/2020, l'incarico annuale di Responsabile Protezione Dati dell'AMAT S.p.A. (RPD) artt. 37 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo attribuito all'ing. Fernando Tramonte;

Ritenuto:

- il perdurare dell'esigenza di nominare un D.P.O. esterno in relazione agli onerosi carichi di lavoro che gravano sui funzionari aziendali e ferma restando la valutazione dell'avvio di un processo di formazione per la nomina, in futuro, di un soggetto interno, se le condizioni lo permetteranno;

Attesa:

- la necessità che il ruolo di D.P.O. sia rivestito da un professionista altamente qualificato;
- l'opportunità di garantire la continuità rispetto alle scelte organizzative assunte in materia di trattamento di dati personali;

Vista:

- la competenza dimostrata dal professionista in scadenza incaricato, che ha supportato attivamente le unità organizzative nel corso dell'anno trascorso ed ha prestato attenzione costante nei confronti della Società anche durante l'emergenza sanitaria (Covid-19) sotto il profilo della tutela dei dati personali;

Si ritiene che l'ing. Fernando Tramonte sia il soggetto idoneo ad assolvere il ruolo di D.P.O. per il prossimo semestre nelle more di predisporre, in applicazione del provvedimento n. 421 del 13 maggio 2020, la nuova procedura di affidamento che preveda una durata del contratto che sia congrua rispetto agli obiettivi individuati e alle prestazioni richieste.

- esaminati gli atti;
- visti i Regolamenti aziendali vigenti;
- visto lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di ratificare l'incarico semestrale di Responsabile della Protezione dei dati (D.P.O.) conferito

in data 04/06/2020, prot. 8228, all'ing. Fernando Tramonte, che dovrà svolgere dal 05/06/2020 al 05/12/2020 i compiti previsti dall'art. 39 del Regolamento UE 2016/679, a fronte del compenso di € 9.000,00 oltre I.V.A. CAP a dedurre ritenuta d'acconto, stabilito nel preventivo pervenuto in data 04/06/2020, prt. 8178;

- 2) di autorizzare la Direzione agli adempimenti conseguenti.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 421 del 13 maggio 2020

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'applicazione del principio di rotazione ai contratti aventi ad oggetto il servizio di protezione dei dati personali (DPO).

Riferimenti normativi: Articoli 35 e 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., Regolamento UE 2016/679; Linee guida sul Responsabile dei dati personali emanate dal Garante per la protezione dei dati individuali il 13/12/2016;

Parole chiave: Principio di rotazione – Applicazione agli affidamenti di servizi di protezione di dati personali (DPO) – Sussiste.

Massima: *L'affidamento dei contratti aventi ad oggetto il servizio di protezione dei dati personali di importo inferiore alle soglie comunitarie deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione. I particolari requisiti e obiettivi di esperienza e stabilità nell'organizzazione del servizio, richiesti dalla normativa di settore, possono essere perseguiti dalla stazione appaltante, già in fase di programmazione dei fabbisogni e di progettazione del servizio da affidare, attraverso la previsione di una durata del contratto che sia congrua rispetto agli obiettivi individuati e alle prestazioni richieste al contraente.*

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 13 maggio 2020;

VISTA la richiesta di parere dell'Associazione Data Protection Officer, acquisita al prot. Autorità n. 30246 del 23/4/2020 con cui è stato chiesto l'avviso di questa Autorità in merito alla disciplina applicabile ai contratti aventi ad oggetto servizi di protezione dei dati individuali sottoscritti ai sensi dell'articolo 37, punto 6, del Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento al principio di rotazione e al rinnovo dei contratti.

VISTI gli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTE le Linee guida sul Responsabile della protezione dei dati emanate dal Garante per la protezione dei dati individuali in data 13 dicembre 2016;

DELIBERA

L'affidamento all'esterno del servizio di protezione dei dati personali si configura come un appalto di servizi e come tale soggiace alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, con conseguente obbligo di procedere alla selezione del contraente nel rispetto delle procedure ivi previste in ragione dell'importo del contratto.

Tale servizio è reso disponibile sui sistemi di *e-procurement* e, pertanto, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23/12/1999 n. 488 e dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», gli affidamenti che non siano effettuati attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento sono affetti da nullità.

Ai sensi dell'articolo 36 del codice dei contratti pubblici, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

I paragrafi 3.6 e 3.7 delle Linee guida n. 4/2016, offrono indicazioni di dettaglio sull'applicazione del principio di rotazione, specificando che lo stesso non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, delle citate Linee guida, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. Sono indicate quali ipotesi di deroga al principio in argomento circostanze attinenti alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata effettiva assenza di alternative, che non sembrano ricorrere nel caso di specie.

Si ritiene, quindi, che le esigenze manifestate dall'istante in ordine alla necessità di garantire, nell'esecuzione del contratto, il perseguimento di requisiti e obiettivi raggiungibili soltanto a lungo termine, in conseguenza della maturazione di solida esperienza circa la specifica organizzazione della PA di riferimento e circa le peculiarità dei processi di trattamento dei dati personali, non possano essere attuati attraverso l'esclusione del principio di rotazione.

Non si ritiene percorribile, neanche l'ulteriore alternativa, prospettata dall'istante, di disporre rinnovi dei contratti in scadenza nel caso in cui la durata degli stessi non sia risultata congrua rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'affidamento. Su tale aspetto si ricorda, infatti, che il rinnovo del contratto deve essere previsto come opzione già nel bando di gara e che l'importo riferito al rinnovo deve essere considerato nel calcolo del valore stimato dell'appalto (articolo 35 del codice dei contratti pubblici). Si evidenzia, altresì, che la previsione di una durata del contratto inferiore a quella considerata congrua in relazione all'oggetto dell'affidamento potrebbe configurare un frazionamento artificioso dell'appalto volto ad eludere l'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici.

Si ritiene, invece, che gli specifici obiettivi di esperienza e stabilità nell'organizzazione del servizio, richiesti dalla normativa di settore, possano essere legittimamente perseguiti dalla stazione appaltante, già in fase di programmazione dei fabbisogni e di progettazione del servizio da affidare, individuando una durata del contratto che sia congrua rispetto alle prestazioni richieste al contraente.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 maggio 2020
Per il Segretario Maria Esposito, *Rosetta Greco*

GIORGIA GIRA

CN = GIRA GIORGIA
O = non presente
C = IT



UAG



Egr. Ing. Fernando Tramonte
Viale Magna Grecia, 38
74016 MASSAFRA (TA)

OGGETTO: Incarico semestrale Responsabile Protezione Dati dell'AMAT Spa (RPD) artt. 37 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo sulla protezione dei dati.

Le conferisco l'incarico in oggetto che dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Il compenso che l'Azienda andrà a corrispondere per lo svolgimento dell'incarico, della durata di sei mesi, dal 05/06/2020 al 05/12/2020, sarà pari a € 9.000,00 oltre IVA CAP, a dedurre ritenuta d'acconto, come da Suo preventivo del 04/06/2020 ns. prot. 8178, nelle more di predisporre, in applicazione del provvedimento n. 421 del 13 maggio 2020, la nuova procedura di affidamento che preveda una durata del contratto che sia congrua rispetto agli obiettivi individuati e alle prestazioni richieste.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013, cui l'Azienda è tenuta, così come definitivamente stabilito dalla determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, è invitato a produrre:

- 1) Il curriculum - vitae (in formato europeo);
- 2) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolari o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali nella forma di autocertificazione secondo il modulo in copia alla presente, debitamente compilato e sottoscritto;
- 3) copia della polizza assicurativa professionale.

A disposizione per ogni informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv.to Giorgia Gira)

Allegati: modulo di autocertificazione.

Ing. Fernando Tramonte
Viale Magna Grecia 38
74016 Massafra TA
Tel/fax 0998805525
P.IVA 01990640730
e-mail: info@fernandotramonte.it

Massafra 01/06/2020

Spett.le

AMAT S.P.A.
TARANTO

Oggetto: Incarico DPO – DATA PROTECTION OFFICER ai sensi del REG UE 679/16

A seguito di Vs gentile richiesta, con riferimento alle attività in oggetto, vi comunico il costo relativo alle seguenti prestazioni professionali:

1) Incarico di DPO ai sensi del REG UE 679/2016 con i seguenti compiti:

- a. **informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti** che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b. **sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati** nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c. **fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento** ai sensi dell'articolo 35;
- d. **cooperare con l'autorità di controllo;** e
- e. **fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva** di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
- f. **Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento**, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

L'importo complessivo semestrale per le suddette prestazioni è pari ad **€ 9.000,00** oltre IVA e CAP a dedurre ritenuta d'acconto.

Cordiali saluti

Ing. Fernando Tramonte